

ALLEGATO A

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER BORSE DI STUDIO

Art. 1 OGGETTO

1. Il Consiglio regionale istituisce per l'anno scolastico/accademico **2017/2018** n. 32 borse di studio, per i figli dei dipendenti frequentanti, o che abbiano frequentato, corsi di scuola media secondaria di secondo grado ovvero universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico/accademico **2016/2017**, così suddivise:
 - a) n. **12** borse di studio dell'importo di € 400,00 ciascuna riservate agli **iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado**, così ripartite:
 - n. 5 borse di studio per gli iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado;
 - n. 7 borse di studio per gli iscritti agli anni successivi al primo
 - b) n. **15** borse di studio dell'importo di € 600,00 ciascuna riservate agli **iscritti a corsi universitari**, così ripartite:
 - n. 5 borse di studio riservate agli iscritti al primo anno dei corsi universitari di I livello o a ciclo unico ovvero magistrale;
 - n. 8 borse di studio dell'importo riservate agli iscritti a corsi universitari successivi al primo anno;
 - n. 2 borse di studio riservate agli iscritti al 1° anno del corso di laurea specialistica ovvero a un master di primo livello
 - c) n. **2** borse di studio dell'importo di € 600,00 ciascuna, riservate agli iscritti a corsi post-universitari, dopo il conseguimento della Laurea specialistica ovvero della laurea magistrale;
 - d) n. **3** borse di studio riservate a coloro che abbiano conseguito il solo titolo di studio, ma non abbiano proceduto ad alcuna iscrizione a corsi universitari e/o post universitari:
 - n. 1 dell'importo di € 400,00 riservata a coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
 - n. 1 dell'importo di € 500,00 riservata a coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di primo livello;
 - n. 1 dell'importo di € 500,00 riservata a coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di secondo II livello ovvero magistrale a ciclo unico;

ALLEGATO A

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER BORSE DI STUDIO

Art. 2

DESTINATARI

1. Le borse di studio sono concesse ai dipendenti del Consiglio regionale che abbiano figli :
 - che frequentano scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali);
 - che frequentano facoltà universitarie statali o private legalmente riconosciute;
 - che siano iscritti a un corso post universitario (master di I o II livello, Scuola di Specializzazione post laurea);
 - che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero la laurea Triennale oppure la Laurea specialistica nell'anno accademico precedente a quello in corso.

Art. 3

BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

a) BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – I anno

1. Sono ammessi al conseguimento della borsa di studio i figli di dipendenti che all'atto del diploma abbiano conseguito una votazione almeno pari a 7/10 (sette/decimi) e che siano iscritti al primo anno di una scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico immediatamente successivo a quello del diploma;
2. La richiesta di ammissione per il proprio figlio/a dovrà contenere la seguente ulteriore dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il giudizio complessivo riportato nella sessione unica di esami dell'anno scolastico **2016/2017** e l'iscrizione alla prima classe della scuola media superiore nell'anno scolastico **2017/2018**, secondo il Modello "Domanda borsa di studio _ Dichiarazione 1";

b) BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – anni successivi al I

1. Sono ammessi al conseguimento della borsa di studio i figli di dipendenti che abbiano conseguito, per gli anni di scuola secondaria di secondo grado successivi al primo e che siano iscritti all'anno scolastico immediatamente successivo, una votazione media non inferiore ai 7/10 e che non siano in debito formativo.
2. Concorrono alla determinazione della votazione media anche i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica.

ALLEGATO A

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER BORSE DI STUDIO

3. La richiesta di ammissione per il proprio figlio/a dovrà contenere la seguente ulteriore dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante i voti riportati nello scrutinio finale dell'anno scolastico **2016/2017**, con l'attestazione che lo studente non è in debito formativo e l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico **2017/2018**, secondo il Modello "Domanda borsa di studio _ Dichiarazione 2".

Art. 4

BORSE DI STUDIO CORSI UNIVERSITARI (PRIMO ANNO)

1. Sono ammessi al conseguimento della borsa di studio i figli di dipendenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione non inferiore a 70/100, conseguito nella sessione unica di esami nell'anno scolastico **2016/2017** e che abbiano proceduto all'iscrizione del primo anno di un corso di laurea, nell'anno accademico immediatamente successivo a quello del diploma;
2. La richiesta di ammissione per il proprio figlio/a dovrà contenere la seguente ulteriore dichiarazione:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nell'anno scolastico **2016/2017**, con relativa votazione e l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico **2017/2018**, secondo il Modello "Domanda borsa di studio _ Dichiarazione 3";

Art. 5

BORSE DI STUDIO CORSI UNIVERSITARI (ANNI SUCCESSIVI)

1. Sono ammessi al conseguimento della borsa di studio i figli di dipendenti:
 - a) iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea di primo livello ovvero di laurea specialistica che abbiano superato entro il 30 aprile 2018 almeno il 70% del numero complessivo dei crediti degli anni precedenti a quello di iscrizione - previsto dal piano di studi adottato (consigliato dalla Facoltà oppure individuale approvato dal Consiglio di Facoltà)-., con una media non inferiore a 24/30. Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami relativi alle singole materie degli anni già frequentati. Gli esami che recano il giudizio di idoneità, di approvazione o affini, ancorché concorrano alla determinazione del numero degli esami sostenuti, non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della media.
 - b) iscritti al primo anno del corso di laurea specialistica ovvero gli iscritti ad un master di primo livello, che abbiano conseguito il diploma di laurea di 1° livello nell'anno accademico 2016/2017 con votazione non inferiore a 77/110.

ALLEGATO A

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER BORSE DI STUDIO

2. Qualora l'ordinamento universitario non preveda la suddivisione degli esami, del relativo corso di laurea, in anni, l'Ufficio preposto all'istruttoria delle domande applicherà una media tra il numero complessivo degli esami ed il numero degli anni di corso;
3. La richiesta di ammissione dovrà contenere la seguente ulteriore dichiarazione:
 - Per gli iscritti agli anni successivi al I :
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo il Modello "Domanda borsa di studio _ Dichiarazione 4", attestante:
 - l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico **2017/2018**;
 - gli esami superati, alla data del **30 aprile 2018**, relativi agli anni già frequentati, con il voto conseguito in ciascuno di essi;
 - il piano completo di studi adottato (o consigliato dalla Facoltà frequentata) o individuale (approvato dal Consiglio di Facoltà), con l'indicazione degli insegnamenti per ogni singolo anno di corso;
 - per gli iscritti al I anno di laurea specialistica ovvero al Master di I livello:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il Modello "Domanda borsa di studio _ Dichiarazione 5", attestante il conseguimento del diploma di laurea di 1° livello nell'anno accademico **2016/2017**, con relativa votazione e l'iscrizione al primo anno del corso di laurea specialistica nell'anno accademico **2017/2018**.

Art. 6

BORSE DI STUDIO POST LAUREA SPECIALISTICA ovvero LAUREA MAGISTRALE

1. Sono ammessi al conseguimento della borsa di studio figli dei dipendenti:
 - a) Iscritti a corsi universitari post-laurea che abbiano conseguito la Laurea Specialistica ovvero la Laurea Magistrale, nell'anno accademico precedente a quello dell'istanza con votazione non inferiore a 100/110.
2. La richiesta di ammissione dovrà contenere la seguente ulteriore dichiarazione:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo il Modello "Domanda borsa di studio _ Dichiarazione 6", attestante il conseguimento della Laurea Specialistica, con votazione non inferiore a 95/110 nell'anno

ALLEGATO A

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER BORSE DI STUDIO

accademico **2016/2017** ed iscrizione a corsi post-universitari post-laurea per l'anno **2017/2018**.

Art. 7

BORSE DI STUDIO RISERVATE AL SOLO CONSEGUIMENTO DI TITOLI DI STUDIO

1. Sono ammessi al conseguimento della borsa di studio i figli di dipendenti che, nell'anno scolastico/accademico **2016/2017**:
 - a) abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione non inferiore a 90/100, conseguito nella sessione unica di esami nell'anno scolastico 2016/2017;
 - b) abbiano conseguito il diploma di laurea di primo livello con votazione almeno pari a 100/110, nell'anno accademico **2016/2017**;
 - c) abbiano conseguito il diploma di laurea specialistica o magistrale con votazione almeno pari a 100/110.
2. La richiesta di ammissione per il proprio figlio/a dovrà contenere la seguente ulteriore dichiarazione:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo il modello "Domanda borsa di studio _ Dichiarazione 7", attestante il conseguimento del titolo di studio di cui alle lettere a), b) ovvero c), nell'anno scolastico/accademico **2016/2017** e relativa votazione ottenuta;

Art. 8

LIMITI

1. Per ciascun nucleo familiare è ammessa la fruizione di una sola borsa di studio.
2. In caso di utile collocazione di più soggetti dello stesso nucleo in graduatorie diverse si seguono i seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) si assegna la borsa di studio di importo superiore;
 - b) si assegna la borsa di studio relativa ad una graduatoria non interamente coperta ovvero con una presenza di vincitori pari al numero delle borse di studio da assegnare;
 - c) si assegna la borsa di studio a seguito di sorteggio.

Art. 9

ESCLUSIONI

3. Sono esclusi dal conseguimento delle borse di studio:
 - a) i figli dei dipendenti che abbiano beneficiato o abbiano titolo a beneficiare per l'anno **2016/2017** di altre borse di studio, dell'assegno di studio universitario di cui alla Legge Regionale 6 dicembre 1994, n.

ALLEGATO A

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER BORSE DI STUDIO

91, recante "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390" ovvero di analoghe provvidenze a carico di altre Amministrazioni od Enti e che abbiano fruito di ricovero gratuito o semi gratuito in Collegio.

- b) gli studenti ripetenti nell'anno scolastico/accademico **2016/2017**.
- c) gli studenti fuori corso, anche intermedi, o ripetenti. Non è considerato a tal fine, fuori corso lo studente che, pur iscritto al fuori corso dell'ultimo anno del corso di laurea, per la prima volta, abbia superato almeno il 70% del numero complessivo dei crediti degli anni precedenti a quello di iscrizione - previsto dal piano di studi adottato entro il 30 aprile 2018.

Art. 10

GRADUATORIE

1. Per l'attribuzione delle borse di studio vengono formulate tante graduatorie quante sono le tipologie di borse di studio ovvero saranno stilate n. 9 graduatorie:
 - a) BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – I anno
 - b) BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – anni successivi al I;
 - c) BORSE DI STUDIO CORSI UNIVERSITARI (PRIMO ANNO);
 - d) BORSE DI STUDIO CORSI UNIVERSITARI (ANNI SUCCESSIVI);
 - e) BORSE DI STUDIO POST LAUREA SPECIALISTICA ovvero LAUREA MAGISTRALE;
 - f) BORSE DI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DIPLOMA SCUOLA SECONDARI DI SECONDO GRADO;
 - g) BORSE DI STUDIO PER CONSEGUIMENTO LAUREA DI I LIVELLO;
 - h) BORSE DI STUDIO PER CONSEGUIMENTO LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE A CICLO UNICO.
2. Nell'ambito di ciascuna tipologia di borsa di studio le graduatorie dei candidati saranno formate sulla base del merito scolastico.
3. A parità di merito, la preferenza è determinata dal reddito complessivo familiare equivalente più basso come definito nel bando.
4. Qualora nell'ambito di una graduatoria vengano assegnate borse di studio in numero inferiore a quelle messe a concorso, le economie sono utilizzate per lo scorrimento delle altre graduatorie favorendo il livello di istruzione inferiore.
5. Nel caso in cui residuino ulteriori risorse si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del bando.